

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 25 giugno 2025, n. 287

**[ID VIP 13890] - Parco eolico costituito da 15 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,76 MW, per una potenza complessiva di 86,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG), in località SERRILLO e CIOCCHERELLE, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di San Severo (FG).**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: AURORA SERRILLO S.R.L.**

#### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

#### **VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

**VISTI, inoltre:**

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà

tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 92461 del 15.05.2025, acquisita in pari data al prot. n. 258674 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 363232 del 19.05.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 278465 del 26.05.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

**LETTI, infine**, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 13890, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco eolico costituito da 15 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,76 MW, per una potenza complessiva di 86,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG), in località SERRILLO e CIOCCHERELLE, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di San Severo (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "AURORA SERRILLO" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di precisare, altresì**, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

**Di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

#### ALLEGATI INTEGRANTI

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
Scheda Istruttoria ID VIP 13890.pdf - 3f0edca8f6c6652522a73997308873ff5b20cd1a34240aef12af79afa3b29f9c

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

## REGIONE PUGLIA

## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

## ID\_VIP 13890

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva di 86,4 MW
Ubicazione	Comune di San Severo (FG), Apricena (FG)
Proponente	Aurora Serrillo S.r.l. (controllata da Gruppo Hope)

Il Progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da **15 aerogeneratori** di **potenza nominale pari a 5,76 MW**, per una **potenza complessiva di 86,4 MW**, da realizzarsi nel **Comune di Apricena (FG)**, in località Serrillo e Cioccherelle, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di San Severo (FG) (codice MYTERNA n. 202500167).

L'impianto è collocato rispetto alle seguenti indicazioni di progetto:

- la parte più ad ovest del layout progettuale è situata in adiacenza alla Strada Statale 15 e l'autostrada E55;
- la parte centrale del layout è delimitata dalla E55 ad ovest e dalla SS89 ad est;
- la parte ad est del layout è ubicata in una porzione di territorio delimitata dalla SS89 e dalla SS272.


Rispetto all'area di impianto gli abitati più vicini sono (Figura 1.a):

- Apricena (FG) 2,5 km;
- Poggio Imperiale (FG) 5,2 km;
- San Severo (FG) 7 km;
- San Paolo di Civitate (FG) 7,4 km;
- Lesina (FG) 8,6 km;
- Torremaggiore (FG) 10 km;


Tutti gli altri comuni prossimi all'impianto **distano dallo stesso per oltre 10 km**, mentre la distanza dalla costa adriatica è di oltre 12 km in direzione nord.

Si riportano di seguito, rispettivamente, una rappresentazione dell'area vasta dell'impianto su ortofoto (Figura 1.a) e una rappresentazione d'insieme riportata su cartografia IGM (Figura 1.b):





**Figura 1.a** – Inquadratura su ortofoto. Fonte: WON051\_ES.3\_Impatto\_Acustico-signed.pdf



**Figura 1.b** – Area impianto eolico su cartografia IGM. Fonte: WON051\_EG1.1\_igm-signed.pdf

Si riportano, poi di seguito, le coordinate degli aerogeneratori di progetto nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33 (tabella 1.a), ed i riferimenti catastali (tabella 1.b):

WTG	UTM 33N		Gradi minuti secondi		Quota m s.l.m.
	E	N	Lat (N)	Lon (E)	
APR01	528095.88	4625259.49	41° 46' 43.2633"	15° 20' 17.0910"	64.12
APR02	528808.58	4625436.74	41° 46' 48.9185"	15° 20' 47.9950"	61.99
APR03	531400.33	4624999.35	41° 46' 34.3824"	15° 22' 40.1847"	67.79
APR04	532410.69	4624077.41	41° 46' 4.3426"	15° 23' 23.7691"	69.09
APR05	533831.39	4624976.32	41° 46' 33.2758"	15° 24' 25.4850"	63.53
APR06	533938.36	4626027.10	41° 47' 7.3303"	15° 24' 30.3348"	56.41
APR07	536321.90	4621298.22	41° 44' 33.6193"	15° 26' 12.5557"	40.57
APR08	536563.32	4621907.39	41° 44' 53.3314"	15° 26' 23.1423"	40.99
APR09	537500.36	4623089.99	41° 45' 31.5193"	15° 27' 3.9823"	44.65
APR10	538095.12	4623020.30	41° 45' 29.1577"	15° 27' 29.7220"	44.08
APR11	538743.32	4621734.00	41° 44' 47.3374"	15° 27' 57.4900"	39.00
APR12	538461.92	4621026.05	41° 44' 24.4318"	15° 27' 45.1415"	37.48
APR13	534364.29	4622628.85	41° 45' 17.0778"	15° 24' 48.0797"	45.59
APR14	536604.22	4623913.29	41° 45' 58.3648"	15° 26' 25.3576"	49.30
APR15	538222.93	4620323.98	41° 44' 1.7089"	15° 27' 34.6329"	36.35

**Tabella 1.a** - Localizzazione e coordinate aerogeneratori. Fonte: WON051\_R.1\_Rel\_descrittiva-signed.pdf

WTG	Comune	Foglio	Particella
APR01	Apricena	34	262
APR02		35	41
APR03		35	16
APR04		49	224
APR05		49	266
APR06		19	62
APR07		70	232
APR08		70	2
APR09		61	49
APR10		62	19
APR11		71	56
APR12		71	44
APR13		67	371
APR14		60	111
APR15		71	258

**Tabella 1.b** – riferimenti catastali. Fonte: WON051\_EG1.4.1\_catasto-signed.pdf

Completano il progetto la realizzazione delle seguenti opere ed infrastrutture indispensabili alla connessione dell'impianto alla RTN:

- Aerogeneratori;
- Opere di fondazione degli aerogeneratori costituite da strutture in calcestruzzo armato e da pali di fondazione trivellati;
- Viabilità di servizio al parco eolico;
- Cavidotti a 30 kV per il trasporto dell'energia elettrica alla sottostazione elettrica utente esistente MT/AT e da qui alla Stazione Elettrica Terna esistente in agro di San Severo. Il percorso dei cavidotti a 30 KV sarà in gran parte su strade non asfaltate esistenti, in parte su strade asfaltate ed in parte su terreni agricoli. La profondità di interrimento sarà compresa tra 120 e 130 cm.
- Sottostazione elettrica di elevazione MT/AT 30/150 kV e consegna in AT.

L'area sulla quale insiste l'impianto eolico, nei territori dei **Comuni di San Severo (FG), Apricena (FG)**, in località Serrillo e Ciocherelle, rientra nell'**Ambito di paesaggio n.3 "Il Tavoliere"** e precisamente nelle **figure territoriali n. 3.1 "La piana foggiana della riforma" e n. 3.2 "Il mosaico di San Severo"**.

Dall'analisi delle strumentazioni urbanistiche, il PRG del comune di Apricena (FG) e il PUG del comune di San Severo (FG), si evince che l'impianto ricade in **zona agricola**.

## IDONEITA' DELL'AREA

### Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto:

- **Lett. a)** – non è interessata da impianti della stessa fonte, ma in prossimità dell'area sono presenti numerosi impianti eolici e fotovoltaici;





**Figura 2** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 lettera a) – fonte: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

- **Lett. b)** – non ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Lett. c)** – non coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado, né coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- **Lett. c bis)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, né dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali. Si specifica che, in conformità a quanto stabilito dall'**art. 49 del D.P.R. 753/80**, gli aerogeneratori più prossimi alla ferrovia, APR03, APR04, APR14, sono comunque esterni alla fascia di rispetto di 30 m, da misurarsi in proiezione orizzontale, dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, mentre per il cavidotto, che attraversa i binari, è necessario richiedere l'autorizzazione all'attraversamento secondo quanto stabilito dal **Decreto Ministeriale 04/04/2014**. In conformità a quanto stabilito dall' art. **26 D.P.R. 495/1992**, gli aerogeneratori APR05 e APR13, risultano esterni alla fascia di rispetto di 60 m dall'Autostrada A14, mentre per il cavidotto che l'attraversa è necessario richiedere l'autorizzazione all'attraversamento secondo quanto stabilito dal **Decreto Ministeriale 04/04/2014**;



**Figura 3** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 lettera c bis) – fonte: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html> - Nell'immagine è riportato in marrone il tracciato della ferrovia e in giallo il tracciato dell'autostrada

- **Lett. c bis 1)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelle situate all'interno del perimetro di

pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;

- **Lett. c ter)** – non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico, né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater):**
  - non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2024, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art.142, comma 1, lettera h);
  - ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici); in particolare:
    - l'aerogeneratore APR14 ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0603**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 20/04/1988 "POZZO SALSO";



**Figura 4** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Architettonico (ARK0603). Nell'immagine sono indicate esclusivamente le distanze degli aerogeneratori più lontani dal vincolo

- gli aerogeneratori APR09, APR10, APR11 ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0601**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 29/07/1988 "MASSERIA POSTA DEI COLLI ED EDIFICI ANNESSI";



**Figura 5** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Architettonico (ARK0601). Nell'immagine sono indicate esclusivamente le distanze degli aerogeneratori più lontani dal vincolo

- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare gli aerogeneratori APR07, APR08, APR09, APR10, APR11, APR12, APR15 ricadono nella fascia di rispetto del *Tratturo n. 86 Foggia – Sannicandro* (reintegrato in classe A).

Il tratturo è classificato, ai sensi del vigente Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, come appartenente alla classe a) ex art. 6, comma 1, lettera a della L.R. 4/2013, ovvero tra i tratturi che “conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo”. I tratturi regionali di cui alla lettera a), cui il QAT riserva il massimo grado di tutela, costituiscono il “Parco dei Tratturi di Puglia” ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. 4/2013.

Tali beni culturali rientrano nelle disposizioni di tutela previste dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).



**Figura 6** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici). Nell'immagine sono indicate esclusivamente le distanze degli aerogeneratori più lontani dal vincolo

Nella tabella seguente si riporta il tratturo di classe A il cui perimetro interessa la localizzazione dei citati aerogeneratori:

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
86	Tratturo reintegrato	Foggia – Sannicandro	Apricena	A

**Tabella 2 - Rete dei tratturi: Classificazione Rete Tratturi**

- **non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici).
- ❖ Gli aerogeneratori APR07, APR08, APR09, APR10, APR11, APR12, APR14, APR15 NON ricadono in aree indicate come IDONEE ai sensi dell’art.20, co.8, lett. c-quater). Solo gli aerogeneratori



APR01, APR02, APR03, APR04, APR05, APR06, APR13 ricadono in aree indicate come IDONEE ai sensi dell'art.20, comma 8 del D.Lgs. n.199/2021.

## NON IDONEITA' DELL'AREA


### Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto **ricade** tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, poiché l'impianto intercetta i vincoli come da tabella.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE – Aree non Idonee – Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer (m)
Zone I.B.A.	IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata	Tutti gli aerogeneratori tranne APR01, APR02, APR03, APR04	5000

*Tabella 3 - Aree non Idonee ai sensi del RR 24/2010*

L'area di impianto ricade nel Buffer di 5000 m dell'**IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata**, tranne per gli aerogeneratori APR01, APR02, APR03, APR04.



*Figura 7 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia con indicazione dell'area IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata*

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4** la cui **P\_TOT >1.000 kW**.

In riferimento alle opere di connessione, si precisa che il cavidotto interferisce con Fiumi Torrenti e Corsi d'acqua con buffer di 150 m, Tratturi con buffer di 100 m, Zone archeologiche con buffer di 100 m, Segnalazione Carta dei Beni con buffer di 100 m, PAI – Pericolosità idraulica, Coni visuali.

Il Proponente afferma che gli attraversamenti saranno realizzati con la tecnica TOC.

L'area dell'impianto **non ricade** in aree vincolate ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.




Figura 8 – Stralcio PPTR Regione Puglia Regione Puglia

## MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

### Punto 16.1:

- a) da una verifica condotta sul portale <https://www.accredia.it> non risulta che il **GRUPPO HOPE SRL - P.IVA 012129030966**, che ha supportato il proponente nella fase progettuale, aderisca ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS) al fine di comprovare la buona progettazione dell'impianto;
- b) il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nell'Avviso al pubblico (*codice elaborato: MASE-2025-0092461*) **rientra** tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"* e nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2) denominata *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"*. L'impianto, dunque, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore;
- c) l'intervento **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, nello studio di impatto ambientale (*nome file: WON051\_S.3\_SIA-signed.pdf*) e nel documento Analisi

delle alternative (nome file:WON051\_S.5\_Analisidellealternative-signed.pdf) riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali localizzative dichiarando: “La localizzazione degli aerogeneratori è frutto di studi mirati ad evitare interferenze sulla producibilità di eventuali parchi eolici già realizzati, limitando così anche eventuali effetti cumulativi. Nel caso in esame, questa problematica è minimizzata dalla distanza tra l’impianto di progetto e gli aerogeneratori dei parchi eolici esistenti, che risulta di oltre 800 m. Si è voluto, inoltre, minimizzare l’impatto sui potenziali recettori, aumentando la distanza dagli stessi e contemporaneamente ridurre le interferenze con il reticolo idrografico e le aree a pericolosità idraulica, determinate, nel caso specifico, non tanto dalla realizzazione degli aerogeneratori, quanto dalla viabilità di accesso agli stessi. La diminuzione del numero di turbine determina, peraltro, sicuramente una riduzione del consumo di suolo”. Per quanto riguarda l’occupazione di suolo, il proponente afferma, altresì, che le piazzole definitive, successivamente al ripristino, occuperanno complessivamente 9.000 m<sup>2</sup>, la viabilità necessaria per raggiungere gli aerogeneratori occuperà circa 30.000 m<sup>2</sup>: “considerando come area di impatto locale l’inviluppo delle circonferenze con centro nei singoli aerogeneratori e raggio pari a 600 m per complessivi 15,17 km<sup>2</sup>, il suolo effettivamente occupato dall’impianto è pari a 0,039 km<sup>2</sup>, ovvero il 0,26% del totale”. Inoltre, come si apprende dalla documentazione tecnica, tutti i nuovi tratti viari saranno realizzati con pavimentazioni drenanti ottenute tramite la stabilizzazione del terreno proveniente dallo scavo del cassonetto stradale; con la medesima tecnica sarà riqualificata anche la viabilità esistente.

- d) il progetto **prevede** l’utilizzo di aree caratterizzate da attività antropiche per via della presenza di reti stradali (autostrada, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie) e di alcuni impianti fotovoltaici ed eolici già realizzati nei comuni di Apricena e Poggio Imperiale in provincia di Foggia (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>). Si riscontra, nell’area dell’intervento, una pressione antropica ISPRA bassa (cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>);
- e) l’impianto **non è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l’uso del suolo, l’area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è classificata come superficie agricola nel comune di Apricena (FG) ed è caratterizzata dal **codice 2121 - seminativi semplici in aree irrigue** secondo il progetto europeo Corine Land Cover (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>).




Figura 9 – Carta uso del suolo– fonte WON051\_ES.11.2\_Elabcartogr-signed



- f) esaminata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, seppure si apprende dallo studio di impatto ambientale (*nome file: WON051\_S.3\_SIA-signed.pdf*), che il Gruppo Hope srl, di cui la società proponente è una controllata, ha già provveduto a sottoscrivere un protocollo di intesa con *Legambiente Puglia* per eseguire in sinergia, una serie di interventi volti alla sensibilizzazione e alla formazione sui temi della green economy (cfr. <https://www.hopegroup.it/protocollo-dintesa-fra-legambiente-puglia-e-hope-group-per-una-transizione-energetica-consapevole-e-partecipata/>) e sta lavorando per l'avvio di attività di formazione specifica, come l'attivazione di specifici indirizzi dedicati all'energia nell'ambito degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) pugliesi e specifici interventi finalizzati alla formazione e affiancamento del tessuto produttivo.
- h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

**Punto 16.2:**

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

**Punto 16.3:**

Le turbine in progetto saranno montate su torri tubolari di altezza (base-mozzo) pari a 110 m, con rotori a 3 pale e aventi un'altezza al tip della pala pari a **195 m**, altezza al mozzo pari a **110 m** e diametro rotorico pari a **170 m**.

Con riferimento all'Al. 4:

**Impatto sul paesaggio**

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono

➤ **Impatto sul paesaggio**

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva).**

Il proponente non fornisce una mappatura dell'area pari a 50 volte l'altezza massima della turbina (195x50=9,75 Km), ma esclusivamente l'Area con Buffer di 20 Km (*Fonte: Elaborato "WON051\_S.4\_Analisiimpatticumulativi-signed.pdf"*) che si riporta di seguito.

Dalla verifica effettuata, il parametro risulta **non rispettato** poiché nel raggio di 10 Km sono presenti diversi impianti già realizzati, impianti già autorizzati da realizzare ed impianti con procedimenti di autorizzazione in corso.

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare.**

Il requisito di interdistanza fra gli aerogeneratori risulta **rispettato** in entrambe le direzioni come si evince dall' Elaborato "*WON051-EG1.6-interdistanze-signed.pdf*".



**Figura 10:** Verifica interdistanza aerogeneratori. Fonte: "WON051-EG1.6-interdistanze-signed.pdf"

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**

L'area dei siti d'installazione degli aerogeneratori presenta una giacitura pianeggiante con altitudine s.l.m. da 36 m a 70 m circa, le colture presenti in questa parte del territorio sono rappresentate principalmente da oliveti, vigneti e da superfici seminabili, la superficie del fondo, è utilizzata esclusivamente come seminativo (Fonte: Elaborato "WON051\_R.4\_Rel\_geologica-signed.pdf"). **Requisito non rispettato**

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto**

Nell'Elaborato- "WON051\_R.8\_Rel\_opere\_civili-signed.pdf" vengono stabiliti disciplinari coerenti con lo scopo di evitare tale impatto: le piste non saranno asfaltate e saranno realizzate con inerti compattati, parzialmente permeabili di diversa granulometria. **Requisito rispettato.**

- **Interramento dei cavidotti**

Il progetto prevede l'interramento di tutti i cavidotti (Fonte: Elaborato- "WON051-R.1-Rel-descrittiva - signed.pdf"). **Requisito rispettato.**

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti**

Il proponente indica che gli aerogeneratori saranno caratterizzati da colorazione neutra realizzata con vernici non riflettenti (Fonte: Elaborato "WON051\_ES.10.1\_VINCA-signed.pdf"). **Requisito rispettato**

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati**

Il requisito non si ritiene pertinente.

➤ **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

L'area su cui si prevede di realizzare l'impianto fotovoltaico è caratterizzata da un utilizzo del suolo prevalentemente di tipo agricolo (seminativo) dove la vegetazione spontanea, insiste solo ai margini delle aree coltivate o interessa le aree seminabili nei periodi di riposo vegetativo. Le aree agricole rappresentano, dal punto di vista ecologico degli agroecosistemi per cui gli interventi lavorativi incideranno in maniera poco significativa (Fonte: Elaborato "WON051\_ES.10.1\_VINCA-signed.pdf"). **Requisito rispettato**

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio**

I lavori di realizzazione del parco eolico in oggetto riguardano aree prettamente agricole, significativamente antropizzate. Eventuali modifiche nelle varie fasi, in particolare in esercizio, non incidono significativamente sulle caratteristiche naturalistiche dell'area. Sono previste, comunque, opere di riqualificazione di corridoi naturali e nuove piantumazioni esclusivamente con specie autoctone, per mitigare l'impatto sulla fauna, migliorando gli habitat. **Requisito rispettato**

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente**

Per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera è previsto il cronoprogramma di massima di 18 mesi (Fonte: Elaborato- "WON051\_R.1\_Rel\_descrittiva-signed.pdf"). Non è chiaro in che modo e se questa tempistica possa diminuire l'impatto ambientale. **Requisito non verificabile**

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico**

Il proponente dichiara che dopo la realizzazione, nella fase di esercizio dell'impianto, dovrà essere garantito esclusivamente l'accesso agli aerogeneratori da parte dei mezzi per la manutenzione; si procederà pertanto, prima della chiusura dei lavori di realizzazione, al ridimensionamento delle piste e delle piazzole, con il ripristino ambientale di queste aree (*Fonte: Elaborato- "WON051 R.2 Rel\_tecnica-signed.pdf"*).

**Requisito rispettato**

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti**

La scelta del tipo di aerogeneratore è **coerente** con questo requisito (*Fonte: Elaborato- "WON051-R.2-Rel\_tecnica-signed.pdf"*).

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale**

Le aree su cui insistono gli aerogeneratori sono classificate seminative quindi non è presente vegetazione da rimuovere, mentre per realizzare gli allargamenti e le aree di manovra che consentiranno l'accesso ad alcuni aerogeneratori, sarà necessario l'espianto di alcune alberature. Terminata la fase di cantiere il proponente dichiara che potranno essere effettuati interventi di compensazione ambientale che potranno consistere nella ripiantumazione delle stesse specie in posizioni limitrofe (*Fonte: Elaborato- "WON051-R.8-Rel\_opere\_civili-signed.pdf"*). **Requisito rispettato**

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina**

Il proponente prevede tale soluzione (*Fonte: Elaborato- "WON051\_PTO.1\_RelazioneTecnica-signed.pdf"*).

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna**

Pur non esplicitando una precisa colorazione delle pale, nell'Elaborato *"WON051\_ES.10.1\_VINCA-signed.pdf"* il proponente indica una opportuna attenzione alla colorazione sia delle torri che delle pale ai fini di aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna. **Requisito rispettato.**

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.**

Le soluzioni adottate in progetto risultano **coerenti** e rispettano i dettami normativi (*Fonte: Elaborato- "WON051\_ES.4\_Relcampielettrom-signed.pdf"*).

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

Nell'Elaborato *"WON051\_ES.10.1\_VINCA-signed.pdf"*, nei paragrafi dedicati alle mitigazioni nelle varie fasi di cantiere, il proponente stabilisce delle indicazioni **coerenti** ai fini della mitigazione dell'impatto.

➤ **Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica**

Per l'impatto elettromagnetico il proponente allega l'Elaborato specialistico *"WON051-ES.4-Relcampielettrom-signed.pdf"* che in merito all'analisi sugli impatti, per evidente refuso di copiatura, a pag. 3 fa riferimento a "Il presente progetto è costituito da 11 aerogeneratori tutti ubicati nel Comune di Torremaggiore (FG), mentre la S.S.E è ubicata nel Comune di San Severo in località Motta della Regina". Nelle conclusioni il proponente, in merito all'impianto in oggetto, comunque dichiara: "La fascia di rispetto per il cavidotto calcolata con l'obiettivo qualità da considerarsi sull'area al di sopra dello scavo, cioè dal piano strada, risulta estesa per una distanza verticale di  $D = m.3,65$  e per una estensione in orizzontale pari a  $D0 = m.3,64$ . Dalla verifica puntuale di tutto il percorso del cavidotto non esistono recettori sensibili all'interno delle fasce di rispetto come sopra definite. Pertanto, dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica il l'impianto nel complesso è conforme alla normativa vigente". Si segnala che la valutazione di tale impatto presenta la trasposizione di considerazioni da altro progetto.

In merito all'impatto acustico il proponente allega l'Elaborato specialistico *"WON051 ES.3 Impatto Acustico-signed.pdf"* redatto da Tecnico competente, in cui sono riportati i risultati delle misurazioni ante operam e quelle simulate durante la fase di esercizio. A seguito di tali misurazioni il proponente dichiara "che nel complesso l'impatto acustico da rumore dell'impianto eolico di progetto è scarsamente significativo".

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati**

La individuazione e la descrizione della tipologia degli aerogeneratori conferma la scelta contenente queste indicazioni (Fonte: Elaborato- *"WON051\_PTO.1\_RelazioneTecnica-signed.pdf"*). **Requisito rispettato.**

- **Utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente**

L'Elaborato- *"WON051\_PTO.1\_RelazioneTecnica-signed.pdf"* nel paragrafo riferito ai lavori di posa dei cavidotti stabilisce disciplinari conformi. **Requisito rispettato.**

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze**

Non si rileva in alcun elaborato allegato la trattazione di questa problematica. **Requisito non soddisfatto.**

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile**

La scelta impiantistica della tipologia delle torri contempla questa soluzione (Fonte: Elaborato- *"WON051\_PTO.1\_RelazioneTecnica-signed.pdf"*). **Requisito rispettato.**

#### **Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche**

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative, munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

I fabbricati abitabili, censiti e dichiarati dal proponente, sono posti tutti a distanze superiori a 200 m. (Fonte: Elaborato *"WON051\_ES.5\_Gittata-signed.pdf"* – pag. 18). Si può ritenere il **requisito rispettato.**

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

Il raggio pari a 6 volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore di 195 m è pari a **1,17 Km**. L'aerogeneratore n.14 è il più vicino al centro abitato di Apricena e dista circa 1,40 Km dalla cinta urbana. Si può ritenere il **requisito rispettato.**

#### **➤ Rischio incidenti**

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

L'altezza massima delle torri più elica è di **195 m**, nessun aerogeneratore dista meno di 195 m. dalle strade provinciali, regionali o nazionali, il più vicino aerogeneratore è l'APR06 che dista **208 m** dalla SP 36. Si può ritenere il **requisito rispettato.**

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

In merito il proponente allega l'Elaborato *"WON051\_ES.5\_Gittata-signed.pdf"*, nel quale è presente un'analisi ed il calcolo della gittata massima associata alla rottura della pala. In particolare, il calcolo viene effettuato considerando solo il frammento estremo di 5 m, dichiarando che viene tralasciata l'analisi per frammenti di 10 m e pala intera in quanto risulterebbero distanze inferiori.

Nell'analisi di calcolo il proponente considera una velocità di rotazione del rotore pari a 8.8 m/sec, inserisce anche un coefficiente di riduzione del moto pari al 30% che tiene conto dell'effetto di rallentamento del moto dovuto alle forze di attrito con l'aria del frammento in volo. La Relazione riporta anche il tabulato con i risultati del calcolo della gittata per ogni angolo di rotazione. Il valore massimo di gittata per il frammento di 5 m avviene per un angolo di 65° e risulta pari a **386 metri**.

La Relazione riporta inoltre le mappature grafiche con le indicazioni delle distanze delle torri dalla viabilità primaria, dalla tratta ferroviaria adriatica e dai fabbricati abitabili che costituiscono potenziali recettori. Si riportano di seguito alcune indicazioni sulle distanze delle torri che potrebbero rappresentare un potenziale rischio incidenti:

Distanze delle torri più vicine dalle strade primarie e ferrovia dichiarate dal proponente (*Fonte: Elaborato "WON051\_ES.5\_Gittata-signed.pdf" – pag. 17*):

- SP 36 – Torre **01**: 375 m; Torre **02**: 335 m; Torre **06**: 208;
- SP 33 – Torre **03**: 215 m; Torre **04**: 389 m;
- Autostrada A14 /E55 – Torre **05**: 611 m; Torre **13**: 416 m;
- Ferrovia Adriatica – Torre **04**: 340 m;
- SP 27 – Torre **11**: 216 m; Torre **12**: 315 m.

Il proponente dichiara che con il risultato di gittata massima di **386 metri** gli aerogeneratori sono ad una distanza dalle strade nazionali, regionali e provinciali maggiore di m. 386 ad eccezione degli aerogeneratori **n. 01, 02, 03, 04, 06, 11 e 12**, tutti dentro il raggio di pericolo di 386 m.

I fabbricati recettori più vicini dichiarati dal proponente (*Fonte: Elaborato "WON051\_ES.5\_Gittata-signed.pdf" – pag. 18*):

- Torre 03: 505 m;
- Torre 06: 476 m;
- Torre 07: 570 m;
- Torre 09: 552 m;
- Torre 11: 455 m;
- Torre 13: 427 m;
- Torre 14: 400 m.

Il proponente ritiene che i citati fabbricati sensibili siano fuori dal raggio massimo di pericolo.

Tuttavia, si rappresenta che, in via cautelativa, si sarebbero dovuti ipotizzare gli scenari peggiori per offrire ulteriori margini di sicurezza. Il calcolo effettuato dal proponente utilizza un coefficiente di rallentamento del moto pari al **30%** che non dovrebbe essere messo in conto. Se si considerasse il valore della gittata indicato dal proponente al netto del coefficiente riduttivo, pur con le ipotesi a regime cinematiche, si avrebbe una estensione della gittata pari a:  $D = 386 / (1 - 0,30) = 551,43 \text{ m}$ .

Pertanto, dalle valutazioni effettuate si ritiene che la viabilità provinciale, nazionale, autostradale e la primaria rete ferroviaria adriatica rientrino, con tratti significativi, nel raggio di pericolo da incidente da rottura. Nello stesso raggio di pericolo rientrano i fabbricati abitabili dichiarati come recettori dal proponente. Pertanto, si rappresenta che il **requisito non verificato** ai fini della sicurezza da incidenti.

#### **Punto 16.4:**

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (*produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali*) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla

valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, gli aerogeneratori che costituiscono l'impianto eolico, ricadono esclusivamente in aree interessate da un uso del suolo principalmente agricolo.

Come si apprende dalla *Relazione Pedo Agronomica* (nome file: *WON051\_ES.11.1.pdf*) sui siti d'installazione degli aerogeneratori, non sono presenti colture di pregio e sebbene l'area in esame rientri nell'areale di produzione I.G.T. "Daunia" e "Puglia", il proponente non riscontra la presenza di coltivazioni di vite. In relazione alla tutela della biodiversità del sito di intervento e al rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario il proponente afferma che: *"Sui fondi in esame sono presenti alcuni elementi caratteristici del paesaggio agrario, quali margini dei campi, siepi, fasce cespugliate e alberate che delimitano la SAU quasi integralmente impiegata come superficie seminabile per la coltivazione di colture ortive ed erbacee annuali secondo la classica rotazione colturale (cereali/ foraggere); sulle aree agricole limitrofe ai fondi in esame è possibile rilevare la presenza di alcuni elementi del paesaggio agrario e più in generale di interesse ecologico quali:*

- *fasce tampone (area di interesse ecologico) a ridosso dei corsi d'acqua;*
- *alberi isolati (elementi del paesaggio) con chioma di diametro superiore ai 4 metri;*
- *gruppi di alberi e boschetti fino a 3000 mq di superficie massima situati in aree a seminativo".*

Le scelte progettuali, al fine di tutelare la biodiversità del sito e limitare la semplificazione degli ecosistemi naturali, prevedono la conservazione delle nicchie naturali quali margini dei campi, siepi, fasce alberate e formazioni boschive nonché la realizzazione di nuove aree a vegetazione naturale spontanea erbacea e arbustiva.

Da una verifica effettuata, non si riscontra, nelle aree interessate dal progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>).

#### **Punto 16.5:**

Il progetto prevede alcune misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo d'integrazione nel territorio, di riduzione al minimo degli impatti e, nella migliore delle ipotesi, di eliminazione totale. All'interno dello studio di impatto ambientale (nome file: *WON051\_S.3\_SIA-signed.pdf*) sono riportati gli impatti e le relative misure di mitigazione, previste dal proponente per ciascuna componente ambientale analizzata:

- **atmosfera e clima:** per contrastare la dispersione delle polveri, che si sollevano durante gli scavi e il passaggio dei veicoli, si prevede una bagnatura periodica della viabilità di cantiere e dei cumuli di materiali, limitandone la diffusione nell'atmosfera. Tutti i mezzi che trasportano materiali polverulenti saranno coperti con teloni, sia a carico che a vuoto, per evitare dispersioni lungo il percorso. Inoltre, il cantiere sarà dotato di piazzole dedicate al lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, e le strade adiacenti al cantiere verranno costantemente lavate e spazzate a umido. Il proponente afferma altresì che verrà effettuata una costante manutenzione dei mezzi in opera, con particolare attenzione alla regolazione della combustione dei motori, al fine di contribuire a minimizzare le emissioni allo scarico. Per quanto concerne le emissioni dovute alla viabilità dei mezzi di cantiere, l'attenzione sarà rivolta all'impiego di veicoli alimentati a GPL o Metano e conformi alle normative europee più recenti, come Euro III e Euro IV. Il proponente sottolinea che tutti questi impatti negativi sono esclusivamente confinati alla fase di cantiere ed essendo temporanei, sono considerati reversibili in tempi brevi una volta che i lavori saranno terminati, garantendo un ripristino delle condizioni ambientali iniziali.
- **ambiente idrico:** durante la fase di cantiere, le acque di lavaggio saranno impiegate in quantità minime e solo in aree specifiche, il che ne limiterà l'impatto a una dimensione puntuale e temporanea. Per l'approvvigionamento idrico, si darà priorità a fonti non potabili, come l'acqua proveniente da consorzi di bonifica, pozzi o cisterne, riservando l'acqua potabile esclusivamente al consumo umano e non usandola per servizi igienici o lavaggio veicoli, a meno di assoluta necessità.



Si eviteranno sprechi, specialmente in estate, sensibilizzando il personale all'uso responsabile dell'acqua e, in assenza di fonti vicine, si ricorrerà ad autocisterne. Le acque sanitarie prodotte dal personale di cantiere saranno smaltite secondo le normative vigenti, mentre i reflui delle attività di cantiere verranno gestiti come rifiuti speciali, conferiti ad aziende autorizzate e documentati all'ente competente. Infine, nella fase di esercizio, le interferenze dei cavidotti con la rete idrografica saranno risolte con tecniche "no-dig", minimizzando gli impatti sull'ambiente idrico.

- **suolo e sottosuolo:** durante la fase di cantiere, gli scavi saranno rigorosamente circoscritti all'area necessaria per le opere, con una pianificazione attenta per razionalizzare gli spazi del cantiere, ottimizzare la viabilità di servizio e organizzare lo stoccaggio dei materiali di scavo, riempimento e demolizione, il tutto per prevenire problemi ambientali, accumuli di rifiuti, sporcizia sulle strade e deturpazione del paesaggio. In caso di sversamenti di rifiuti solidi, si procederà immediatamente a confinare l'area, raccogliere il materiale e smaltirlo secondo le normative vigenti. Per sversamenti di acque reflue inquinanti, si intercederà immediatamente la perdita e si chiuderà lo scarico a monte; queste prime azioni di contenimento saranno seguite da ulteriori interventi in conformità con la normativa vigente. Nella fase di esercizio, come già anticipato in precedenza, si prevede la riqualificazione della viabilità esistente con l'impiego di pavimentazioni drenanti, contribuendo così a ridurre il consumo di suolo.
- **flora, fauna ed ecosistemi:** durante la fase di cantiere, verranno implementate diverse misure per mitigare gli inevitabili effetti negativi. Si utilizzeranno attrezzature all'avanguardia e schermature per minimizzare rumori e vibrazioni e le infrastrutture del cantiere saranno posizionate in aree meno impattanti. Per prevenire la dispersione di polveri, i cumuli di terra saranno bagnati e tutti i mezzi di cantiere saranno dotati di dispositivi antinquinamento, come marmitte e sistemi insonorizzanti, oltre all'applicazione di regole di sicurezza per evitare incidenti. I presidi di cantiere saranno sostituiti, ove possibile, con locali esistenti adibiti temporaneamente a uffici e magazzini, le recinzioni saranno ridotte al minimo e la viabilità di cantiere verrà costantemente mantenuta e/o migliorata per non creare effetti negativi. Tutti i lavori di scavo, riempimento e demolizione saranno eseguiti con metodi e mezzi che evitino problemi ambientali, depositi di rifiuti, sporcizia stradale e deturpazione del paesaggio. Inoltre, non verranno introdotte specie floristiche non autoctone nella vegetazione spontanea. Nella successiva fase di esercizio, invece, si prevede di migliorare le aree verdi esistenti, riqualificare i corridoi naturali e effettuare nuove piantumazioni esclusivamente con specie autoctone, misure che avranno un impatto positivo anche sulla fauna, migliorando i loro habitat.

Il progetto prevede inoltre alcune misure di compensazione riconducibili alle componenti ambientali analizzate quali:

- *Fruibilità e valorizzazione delle aree che ospitano i parchi eolici;*
- *Restoration ambientale;*
- *Tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio archeologico.*

Il proponente, all'interno dello studio di impatto ambientale, ha delineato in modo preliminare le misure di compensazione. Ha poi chiarito che queste saranno concordate e definite in modo più preciso con gli enti competenti nel corso della conferenza di servizi.

L'area, da un'indagine cartografica, risulta contraddistinta da un valore ecologico basso (cfr. *Linee Guida ISPRA* <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>).

## CONCLUSIONI

L'impianto eolico è costituito da **15 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,76 MW**, per una **potenza complessiva di 86,4 MW**, da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG), in località Serrillo e cioccherelle, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di San Severo (FG).

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade, secondo gli strumenti urbanistici, in:
  - **ZONA Agricola normale E1** per la parte che interessa il territorio comunale di **Apricena (FG)**;

- **Zona Agricola - E** per la restante parte del cavidotto che interessa il territorio comunale di **San Severo (FG)**.
2. Tutti gli aerogeneratori, tranne **APR01, APR02, APR03, APR04, APR05, APR06 e APR13, NON ricadono** in aree indicate come **IDONEE** ai sensi dell'**art.20 co.8 lett. c-quater)**, in quanto:
    - l'aerogeneratore APR14 ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0603**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 20/04/1988 "**POZZO SALSO**";
    - gli aerogeneratori APR09, APR10 e APR11 ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0601**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 29/07/1988 "**MASSERIA POSTA DEI COLLI ED EDIFICI ANNESSI**";
    - gli aerogeneratori gli aerogeneratori APR07, APR08, APR09, APR10, APR11, APR12, APR15 ricadono nella fascia di rispetto del *Tratturo n. 86 Foggia – Sannicandro* (reintegrato in classe A).
  3. L'area dell'impianto proposto **ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010: tutti gli aerogeneratori tranne APR01, APR02, APR03, APR04 ricadono nel **Buffer di 5000 m. dall'IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata**.
  4. l'impianto **non è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, in relazione all'**uso del suolo**, l'area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è caratterizzata dal **codice 2121 - seminativi semplici in aree irrigue** secondo il progetto europeo *Corine Land Cover*.
  5. Dalla verifica effettuata, **non si riscontra**, nelle aree interessate dal progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";
  6. In relazione alle **misure di compensazione** previste dal progetto e riconducibili alle componenti ambientali analizzate, il proponente afferma che saranno puntualmente delineate nell'ambito della conferenza di servizi.
  7. In merito alla Gittata massima si rileva che il parco eolico è delimitato da importanti reti di comunicazione primarie, oltre che dalle strade provinciali e statali anche dall'autostrada A14/E55 e dalla direttrice ferroviaria primaria adriatica. Le distanze di un importante numero di aerogeneratori da esse evidenzia che la viabilità primaria e la ferrovia rientrano, con significativi tratti, nel raggio di pericolo da incidente dovuto a rottura pale; nello stesso raggio di pericolo rientrano i fabbricati abitabili individuati come recettori dal proponente. Pertanto, il criterio relativo alle distanze di sicurezza e al rischio di incidenti risulta non verificato.